

❑ Interrogazione n. 52

presentata in data 16 giugno 2005

a iniziativa del Consigliere Massi

“Sentenza Corte costituzionale, n. 156 del 21 maggio 2001, indicazioni sul non pagamento dell'ICIAP ora IRAP”

a risposta orale

L'accertamento del Comune di Gabicce Mare sull'imposta ICIAP (dei Comuni) ora IRAP a chi non ha avuto mezzi organizzati di lavoro, perché mancante del presupposto d'imposta ICIAP, accertamenti ora arrivati a ruolo nonostante:

- a) la sentenza della Corte costituzionale, n. 156 del 21 maggio 2001;
- b) il parere dello staff del sottosegretario all'economia che esclude l'obbligo di pagamento dall'IACP ora IRAP a chi non ha avuto mezzi organizzati di lavoro, perché mancante del presupposto d'imposta ICIAP ora IRAP (ad esempio collaboratore di giornali);
- c) il parere concorde a quelli sopra citati, dell'ufficio tributi della Regione Marche;
- d) la sentenza dell'Intendenza di finanza di Pesaro del 1992 che ha escluso la tassazione ai lavoratori occasionali anche in presenza di partita IVA;

Visto il silenzio su tale quesito rivolto all'ANCI Marche dai contribuenti, ANCI che avrebbe dovuto chiarire e divulgare la giurisprudenza già espressa su ICIAP ora IRAP ed essere di supporto ai comuni associati;

Sottolineato il comportamento, del Comune di Gabicce Mare, egemone e burocratico nei confronti dei cittadini, per di più con gravi carenze di approfondimento giurisprudenziale limitatamente al settore in oggetto;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: quanto ritiene che valga la sentenza della Corte costituzionale del 2001, in allegato, che dirime la questione, riferita all'IRAP (ex IACP dei Comuni) se il Comune di Gabicce Mare, non ha autonomamente annullato l'accertamento e neppure intende adempiere alla richiesta per autotutela, ai sensi del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37 e c.m. 4 novembre 1998, n. 258.

(Allegati depositati agli atti)